


FONTI NORMATIVE DELLA PAC

[TUE e TFUE consolidati](#)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02016ME%2FTXT-20240901>

Art. 38 TFUE

- L'Unione definisce e attua una **politica comune** dell'agricoltura e della pesca. (...)
- I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce **l'allegato I**.



Agricoltura è **materia concorrente** ai sensi **dell'art. 4 TFUE**
Le **materie concorrenti** sono regolamentate **dall'art. 5, comma 3, TUE**, secondo cui: «nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.»

Art. 39 TFUE

- **Le finalità della politica agricola comune**
 - **incrementare la produttività** dell'agricoltura
 - assicurare un **tenore di vita equo** alla popolazione agricola
 - **stabilizzare i mercati**
 - garantire la **sicurezza degli approvvigionamenti**
 - assicurare **prezzi ragionevoli** ai consumatori (...)

Segue...

Art. 40 TFUE

- Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 39 è creata un'**ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI AGRICOLI** (...)

Art. 42 TFUE

- Le **regole di concorrenza** sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli **soltanto** nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, **avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 39.**
- Il Consiglio, su proposta della Commissione, può **autorizzare la concessione di aiuti** (...)



Per le **regole di concorrenza**, l'art. **101 TFUE** stabilisce che «Sono vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza...»



Per gli **aiuti di Stato**, l'art. **107 TFUE** stabilisce che «Sono incompatibili con il mercato interno, gli aiuti concessi dagli Stati sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

Sviluppo storico della PAC (cenni)

• I fase PAC

Nasce con Trattato di Roma (1957)

Azione principale: **Politica dei prezzi**, attuata mediante OCM a partire dal **1962**

Prezzo obiettivo - **Prezzo di entrata** - **Prezzo di intervento**

Effetti: - Aumento offerta

- Produzioni intensive e effetti ambientali nocivi
- Maggiori prezzi per consumatori
- Depressione prezzo per prodotti che avevano quota ragguardevole per mercato mondiale

Con il tempo....

- Aumento eccedenze
- Aumento spesa pubblica
- Aumento distorsioni sul mercato

IN 20 ANNI, SI PASSA DAL DEFICIT ALL'ECCEDEXZA ALIMENTARE

Interventi correttivi:

- Organismi nazionali per ritiro eccedenze (es. arance)
- Aiuti a trasformazione
- **QUOTE**
- SET ASIDE (messa a riposo della terra)

(segue)

• Il fase PAC (1993-1999)

RIFORMA MAC SHARRY (1992)



Si passa dal sostegno dei prezzi all' **AIUTO DIRETTO**.

DECOUPLING  Pagamento di AIUTI DISACCOPPIATI rispetto a produzione

I PAGAMENTI avvengono per SUPERFICI, e sono legati a

- domanda
- semina
- - messa a riposo a rotazione dei terreni (set-aside diviene modo di conduzione del terreno)



EFFETTO ANTIPRODUTTIVO

Riforma accompagnata (con regolamenti specifici) da misure: agroambientali, di forestazione , di prepensionamento.

Si delinea, nel frattempo, una **POLITICA DI SVILUPPO RURALE**

(segue)

- **III fase PAC (2000 – 2004 «Agenda 2000»)**

1999: riforma delle politiche comunitarie e **nuovo quadro finanziario** dell'UE

Integrazione con le politiche regionali e locali → Programmi di sviluppo rurale integrato

La PAC subisce l'influenza di istanze DIVERSE

- tutela ambiente e foreste
- tutela consumatori
- politiche di coesione



Esempi:

- Reg. su agricoltura biologica
- Misure agroambientali – set aside
- c.d. codice delle «buone pratiche agricole» (Reg. 1750/99)

Ruolo dell'ambiente agricolo



coinvolge popolazione rurale, consumatori e società nel suo complesso.

Spesa si modula in modo diverso, distinguendosi tra interventi rivolti al mercato (**1° pilastro**) ed interventi rivolti allo sviluppo rurale (**2° pilastro**) ma i fondi continuano ad essere molteplici


Prevista durata 2000-2006 ma con una verifica/riforma a metà percorso

(segue)

- **IV fase PAC – Riforma Fischler (2005 - 2008)**
- **IMPORTANTI CRITERI** per i **pagamenti**
- Taglio netto con il passato per gli **INTERVENTI DI MERCATO**

OBIETTIVI CENTRALI E CRITERI

COMPETITIVITÀ  **DISACCOPIAMENTO TOTALE**

MULTIFUNZIONALITÀ  Agricoltura come risposta a bisogni collettivi (ambiente, sicurezza alimentare, benessere animale)
CONDIZIONALITÀ

SVILUPPO RURALE  Gli interventi devono coinvolgere le economie locali
MODULAZIONE diversa delle risorse, con spostamento sul 2° pilastro

(segue)

SOSTENIBILITÀ ESTERNA



NO effetti «distorsivi» sul mercato di AIUTI; no produzione di solo alimenti «protetti»

AIUTO AL REDDITO (RUP) suddiviso in quote relative agli ettari ammissibili, sostituisce i premi previsti dalle varie OCM



Nel frattempo, riforma di alcune OCM, fino al raggiungimento della

OCM UNICA (Reg. 1234/2007)

- Settore di intervento pubblico presente ma limitato, sia con riferimento ai prodotti che al livello di protezione (ammasso pubblico e privato, prezzi di intervento);
- Sistema delle QUOTE permane per zucchero e latte;
- Misure speciali e regimi di aiuto per determinati prodotti o produzioni.


RIFORMA FISCHLER COMPLETATA CON UNA VALUTAZIONE SUL SUO «STATO DI SALUTE» INTERVENUTA NEL 2009 (HEALTH CECH) CONDOTTA DALLA COMMISSIONE EUROPEA

(segue)

- **Health Check (2009 – 2013)**



No riforma a sé stante, ma riflessione con consolidamento dei progressi obiettivi:

- **Conferma del Pagamento Unico Aziendale, aiuti accoppiati solo come misura ad hoc**  **Reg. 73/2009** conferma RUP ma introduce
 - soglia minima di attività
 - soglia minima di superficie aziendale
- **Spinta verso nuove opportunità di mercato (cambiamenti climatici, gestione delle risorse idriche, bioenergie)**
- **Rafforzamento modulazione obbligatoria**
- **Eliminazione o compressione vecchi strumenti della politica dei mercati**
 - Set aside: abolizione come misura di controllo della produzione + misure per ambiente nel II pilastro
 - Prezzi d'intervento: si propone di sostituirli con misure leggere: ammasso privato, reti di sicurezza; misure di gestione dei rischi (questi ultimi, da collocare nel II pilastro)
 - Quote latte: si propone di abolirle entro il 2015, con un periodo di transizione.

ARCHITETTURA DELLA PAC (2014/2020)

(2 pilastri, 2 fondi, 4 regolamenti principali)

REG. 1306/2013

REG. ORIZZONTALE PER FINANZIAMENTO



PRIMO PILASTRO

- PAGAMENTI DIRETTI (REG. 1307/2013)
- INTERVENTI DI MERCATO (REG. 1308/2013)



FEAGA

(FONDO EUROPEO AGRICOLO DI
GARANZIA)



SECONDO PILASTRO

- SVILUPPO RURALE (REG. 1305/2013)



FEASR

(FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO
SVILUPPO RURALE)

ARCHITETTURA DELLA PAC (2023/2027)

(2 pilastri, 2 fondi, 3 regolamenti principali)

REG. 2116/2021 (orizzontale)

sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02021R2116-20240525&qid=1741969212823>



PRIMO PILASTRO

- PAGAMENTI DIRETTI (REG. 2115/2021)
- INTERVENTI DI MERCATO (REG. 1308/2013, come modificato da Reg. 2117/2021 e 1468/2024)

<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj/eng?eliuri=eli%3Areg%3A2013%3A1308%3Aoj&locale=it>

Regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli



FEAGA

(FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA) (art. 5 Reg. 2116)



SECONDO PILASTRO

- SVILUPPO RURALE (Reg 2115/2021)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2115>

Regolamento recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013



FEASR

(FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE) (art. 6 Reg. 2116)